



# COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

Provincia di Pescara

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L.27 DICEMBRE del 20/12/2023 2019, N. 160). CONFERMA.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto; Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	X	
2. DE GREGORIO Francesco	X	
3. MONTEPARA Katia	X	
4. RONZONE Assunta		X
5. DI FAZIO Pasquale	X	
6. DI TOMASSO Martina	X	
7. DI MARTINO Cristian	X	
8. RICCI Cesidio	X	
9. CACCIATORE Sandro		X
10. DI DOMIZIO Katia		X
11. PIERDOMENICO LUCIA	X	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 8

Assenti n. 3

DATO ATTO della presenza degli Assessori esterni: SCIAMBRA Lino, PETRILLI Lorenzo;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede il Signor DE GREGORIO Francesco nella sua qualità di Presidente;
- ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
- ⇒ La seduta è PUBBLICA.
- ⇒ Nominati scrutatori i Sigg.;
- ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
  - ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, ha espresso parere "favorevole".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 3 del 06.04.2023, modificata con delibera C.C. n. 22 del 24.07.2023, con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 06.04.2023, modificata con delibera C.C. n. 22 del 24.07.2023, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 10.08.2020, esecutiva ai sensi di legge in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 127 in data 06/12/2023, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare anche per il corrente anno 2024 le aliquote già fissate per l'anno 2023;

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2023, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU netto stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 225.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi

## DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, confermando quelle già deliberate per l'anno 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ALIQUOTA ANNO 2024

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,50 per cento (5,00 per mille)

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10 e fabbricati con annotazione catastale di ruralità) 0,0 per cento (ESENTI)

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce) 0,00 per cento (ESENTI)

Terreni agricoli 0,00 per cento (ESENTI)

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 0,86 per cento (8,60 per mille)

Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale) 0,86 per cento (8,60 per mille)

Aree fabbricabili 0,76 per cento (7,60 per mille)

Altre abitazioni (non adibite ad abitazione principale) ricadenti nel Centro Storico Zona "A" del P.R.G.:

- Abitazioni affittate a giovani coppie di età inferiore ai 35 anni, che vi stabiliscono la residenza, 0,46 per cento (4,60 per mille)
- Abitazioni affittate ad altri soggetti diversi da quelli suddetti, che vi stabiliscono la residenza, 0,66 per cento (6,60 per mille)
- Abitazioni non affittate 1,06 per cento (10,60 per mille)

2. di confermare, per l'annualità 2024, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, come previsto dal comma n. 749 della Legge 160/2019, per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di confermare le seguenti agevolazioni e riduzioni di aliquota:

- Esenzione per le aree edificabili in ZONA ROSSA P3 – ALTA PERICOLOSITA';
- Riduzione al 50% del valore delle Aree edificabili in ZONA GIALLE P2 – MEDIA PERICOLOSITA';
- Aliquota agevolata al 7,60 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, con eventuali riduzioni previste dalla legge di stabilità 2019;
- Aliquota agevolata al 7,60 per mille per le abitazioni locate a persone residenti nel Comune di San Valentino;
- Aliquota agevolata al 7,60 per mille per le abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A);

4. Di confermare i valori minimi delle aree edificabili di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 07/04/2005 così come modificate con delibera G.C. n. 91 del 07/11/2012;

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
( Provincia di Pescara )

○\*○\*○\*

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L.27 DICEMBRE 2019, N. 160).  
CONFERMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica:

San Valentino in A.C., 10/12/2023

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO  
F.to (Dott. Fabrizio Nerone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile:

San Valentino in A.C., 10/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Dott. Fabrizio Nerone)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
F.to DE GREGORIO Francesco

**Il Segretario Comunale**  
F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Albo n. 33

Li, 20.01.2024

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal 20.01.2024 al \_\_\_\_\_ senza reclami;
- ⇒ È divenuta esecutiva il giorno 20.12.2023  
Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;  
Dalla residenza comunale, li 20.01.2024

**Il Segretario Comunale**  
F.to \_\_\_\_\_

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 20.01.2024



**Per il Segretario Comunale**  
Giuseppina Rosaria SIMONE  
*Giuseppina Simone*